



## **Regolamento per il funzionamento dell' Organismo preposto per il Benessere animale**

[D.R. n. 1366/2014 del 9 dicembre 2014 - Modifiche](#)

[D.R. n. 1087/2014 del 24 ottobre 2014 - Emanazione](#)

### **Articolo 1 Istituzione e finalità**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di protezione di animali utilizzati ai fini scientifici, è istituito presso l'Università di Pisa, il Comitato per il benessere animale, con il fine di darne attuazione.

### **Articolo 2 Composizione**

1. L'organismo preposto per il benessere animale (OBA), è nominato dal Rettore, che ne individua fra i componenti anche uno con funzioni di Presidente, ed è composto da:
  - i responsabili del benessere animale;
  - i medici veterinari designati;
  - 5 membri esperti scientifici, di cui almeno:
    - 1 membro con competenze di natura etico-giuridica;
    - 1 membro con competenze in statistica;
    - 1 membro con competenze in farmacologia.
    - 1 membro con competenze in procedure chirurgiche sull'animale.
2. L'OBA potrà essere integrato da uno o più membri scientifici esperti, con funzioni consultive, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. L'OBA designa nel proprio ambito ed in occasione della sua prima riunione, il Vicepresidente.
4. I membri dell'OBA durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
5. L'OBA dispone di una segreteria che cura la convocazione e la verbalizzazione delle sedute nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte. Riporta in appositi registri, messi a disposizione dell'autorità competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.

### **Articolo 3 Competenze**

1. All'OBA ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 26/2014 spettano i seguenti compiti:
  - a) supporta il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
  - b) supporta il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
  - c) definisce i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabulario;
  - d) esprime un parere motivato sui progetti di ricerca, che saranno poi inviati al Ministero per acquisire l'autorizzazione e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;

- e) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
  - f) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.
  - g) promuove iniziative finalizzate all'informazione e all'aggiornamento in materia di tutela degli animali da esperimento, attraverso l'organizzazione di corsi, convegni o seminari, destinati agli studenti ed agli operatori delle aree scientifiche interessate alla ricerca biomedica sperimentale.
2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1, lettera d), l'organismo preposto al benessere degli animali verifica:
- a) la corretta applicazione del decreto n. 26 del 4 marzo 2014;
  - b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
  - c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
  - d) la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi;
  - e) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
  - f) la valutazione del danno/beneficio.
3. I componenti dell'OBA assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.
4. L'organismo è tenuto a presentare al Rettore, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

#### Articolo 4 Risorse

1. L'organismo ha accesso alle informazioni e alla documentazione dell'Ateneo che risultino necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
2. Per il finanziamento delle iniziative che promuove e organizza l'organismo è dotato di un apposito fondo istituito nel bilancio annuale di Ateneo.

#### Articolo 5 Modalità di funzionamento

1. Il Presidente convoca le riunioni dell'OBA e ne coordina i lavori.  
La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno, e corredata dalla documentazione necessaria per la discussione dei singoli argomenti, viene comunicata per iscritto a ciascun membro, con preavviso di almeno cinque giorni.
2. L'OBA si riunisce regolarmente, per la valutazione dei protocolli di ricerca, a scadenza trimestrale o ad intervalli inferiori tutte le volte che il Presidente o un terzo dei componenti ne ravvisino la necessità.
3. Le riunioni dell'OBA sono valide ad ogni effetto quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, in forma palese dai presenti.
5. I componenti dell'OBA hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni formalmente convocate e di giustificare la loro eventuale assenza per iscritto.  
Tre assenze ingiustificate e consecutive comportano la decadenza dall'incarico.
6. L'OBA ha facoltà di convocare alle riunioni esperti esterni in merito alla trattazione di argomenti specifici, sui quali reputa di acquisire consulenza.

#### Articolo 6 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Università di Pisa e nei Regolamenti generali di Ateneo, in quanto applicabili.

2. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico a maggioranza dei due terzi dei componenti, ed è emanato con decreto del Rettore, pubblicato nei modi prescritti per gli atti normativi dell'Università, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Al Regolamento è data la massima pubblicità possibile ed è reso visibile nella pagina web dell'Università.